






**REGOLAMENTO GENERALE  
DELL'ORGANISMO DI  
ISPEZIONE**

DATA  
01.06.2022

Pag. 1 di 15

**REGOLAMENTO GENERALE  
DELL'ORGANISMO DI ISPEZIONE DI TIPO C  
PER IL SERVIZIO DI VERIFICAZIONE  
PERIODICA DI STRUMENTI DI MISURA  
AI SENSI DM 93/2017 DEL 21 APRILE 2017  
IDENTIFICATIVO UNIONCAMERE PE 387**

Revisione	Descrizione della modifica	Redatto	Verificato	Approvato	DATA
		RQ	RT	RT	
4	Aggiornamento titolo e frontespizio				01.06.2022
<b>Copia controllata assegnata a:</b> "a disposizione delle parti interessate"					



# REGOLAMENTO GENERALE DELL'ORGANISMO DI ISPEZIONE

DATA  
01.06.2022

Pag. 2 di 15

## TABELLA DI DETTAGLIO DEGLI AGGIORNAMENTI

Revisione	Descrizione della modifica	Redatto	Verificato	Approvato	DATA
		RQ	RT	RT	
3	Revisione post Verifica Ispettiva Accredia del 11-12 aprile 2022				22.04.2022
2	Revisione post esame documentale Accredia del 2021				10.01.2022
1	Revisione e aggiornamento post primo esame documentale Accredia				25.05.2020
0	Prima emissione				17.12.2018



# REGOLAMENTO GENERALE DELL'ORGANISMO DI ISPEZIONE

DATA  
01.06.2022

Pag. 3 di 15

## INDICE

1. SCOPO DEL DOCUMENTO	4
2. RIFERIMENTI NORMATIVI E TECNICI	4
3. DEFINIZIONI	5
4. CONDIZIONI GENERALI E RESPONSABILITA'	7
5. MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ISPEZIONE	8
6. RISERVATEZZA ED INDIPENDENZA	11
7. RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI	12
7.1 RECLAMI	12
7.2 RICORSI	12
7.3 CONTENZIOSI	12
8. SCADENZE	13
9. CONDIZIONI ECONOMICHE E FATTURAZIONE	13
10. DIRITTI E DOVERI	14
11. UTILIZZO DEL MARCHIO ACCREDIA	14
12. MODIFICHE AL REGOLAMENTO	14
13. CLAUSOLE VESSATORIE	15



# REGOLAMENTO GENERALE DELL'ORGANISMO DI ISPEZIONE

DATA  
**01.06.2022**

Pag. 4 di 15

## 1. SCOPO DEL DOCUMENTO

Questo documento definisce il regolamento adottato dalla Federico Guido & C. snc per le attività di ispezione erogate in qualità di Organismo di Ispezione di tipo C in accordo alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 nei settori regolamentati dal Decreto 21 aprile 2017, n. 93, "Regolamento recante la Disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale ed europea" relativamente agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI) di classe II con portata massima fino a 35 Kg e agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI) di classe III e IIII con portata massima fino a 80.000 Kg.

Le attività di cui al presente regolamento, in conformità a quanto previsto dalla stessa norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ed ai regolamenti di Accredia (RG-01 e RG-01-04) ha carattere di indipendenza, imparzialità ed integrità in quanto è dotata di una struttura tecnico-organizzativa dedicata, esclusivamente, alle attività ispettive, separata ed identificabile all'interno dell'organizzazione generale.

Il presente regolamento viene applicato dall'organismo di ispezione in maniera uniforme ed imparziale per tutte le organizzazioni che utilizzano i servizi di ispezione da questo erogati: in particolare non vengono poste in atto condizioni di tipo finanziario o altre condizioni indebite di altra natura, inoltre l'accesso a detti servizi non è condizionato dalle dimensioni dell'organizzazione Cliente o dall'appartenenza ad una particolare associazione o ad un gruppo.

La presa visione ed accettazione del presente Regolamento è condizione vincolante per l'esecuzione delle Verificazioni Periodiche. Tale condizione è comprovata mediante la sottoscrizione nell'apposita documentazione contrattuale predisposta prima dell'erogazione del servizio e sottoposta all'accettazione del cliente.

## 2. RIFERIMENTI NORMATIVI E TECNICI

- UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 "Valutazione della conformità – requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni";
- D.M. nr. 93 del 21.04.2017 (Gazzetta Ufficiale Anno 158° – N° 141 del 20 giugno 2017) "Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale ed europea"
- UNI CEI EN 45020: Normazione ed attività connesse - Vocabolario generale;
- UNI EN ISO 9000: Sistemi di gestione per la qualità - Fondamenti e vocabolario;
- Direttiva 2014/31/UE relativa a: "Armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico";
- D.Lgs. 83/2016 del 25 maggio 2016 "Strumenti per pesare non automatici";
- D.Lgs. 29/12/1992 n. 517 "Attuazione della direttiva 90/384/CEE sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico;
- ACCREDIA RG-01 e RG 01-04: Regolamento per l'accreditamento degli organismi di ispezione verifica e convalida;

- ACCREDIA LS-03 “Elenco norme e documenti di riferimento per l’accreditamento degli Organismi di Ispezione”;
- ACCREDIA RG-09 “Regolamento per l’utilizzo del marchio ACCREDIA”;
- UNI EN ISO 45501:2015 “Aspetti metrologici di strumenti di pesatura a funzionamento non automatico”;
- Testo Coordinato “Attuazione della Direttiva 90/384/CEE in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico NAWI”;
- OIML R111-1 “Weights of classes E1, E2, F1, F2, M1, M1–2, M2, M2–3 and M3 Part 1: Metrological and technical requirements”;
- UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2005 “Valutazione della conformità – Vocabolario e principi generali”;
- ILAC P10 “Policy on Traceability of Measurement Results”.

### **3. DEFINIZIONI**

#### **Titolare dello strumento**

La persona fisica o giuridica, titolare della proprietà dello strumento di misura o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell'attività di misura.

#### **Organismo di Ispezione**

Organismo che esegue le ispezioni

#### **Organismo di ispezione di tipo C**

Organismo, così come definito nella norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012, che opera nella progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione, utilizzo o manutenzione degli oggetti che esso sottopone ad ispezione che può fornire, secondo il disposto del D.M. n.93/2017, servizi di verifica periodica alla propria organizzazione madre e ad altre parti o ad entrambi.

#### **Strumento di pesatura a funzionamento non automatico**

Anche detti NAWI (non-automatic weighing instruments) dalle norme armonizzate CEE, sono quegli strumenti che per effettuare le operazioni di pesatura richiedono l'intervento di un operatore che apponga sul piatto la merce da pesare

#### **Errore Massimo Tollerato**

Valore estremo dell'errore di misura, rispetto a un valore di riferimento noto, consentito da specifiche tecniche o da regolamenti fissati per una misurazione, uno strumento di misura o un sistema di misura. Gli strumenti utilizzati rispettano le prescrizioni di cui all' Allegato 2 punto 1.2 del D.M. n. 93/2017 (viene anche denominato emt).

#### **Ispettore**

Personale dell'ODI che esegue l'attività di verifica periodica degli strumenti di pesatura.



## REGOLAMENTO GENERALE DELL'ORGANISMO DI ISPEZIONE

DATA  
01.06.2022

Pag. 6 di 15

### **Ispezione**

Esame di un prodotto, di un processo, di un servizio, di una installazione o di una loro progettazione e determinazione della loro conformità a requisiti specifici o, sulla base di un giudizio professionale, a requisiti di carattere generale – termine usato anche per indicare l'attività di verifica periodica dell'ODI.

### **Imparzialità**

Presenza di obiettività

### **Libretto metrologico**

Il libretto metrologico, su supporto cartaceo o informatico, è il documento che accompagna lo strumento di misurazione. Nel libretto devono essere registrate tutte le informazioni riportate nel D.M. n. 93 del 21 aprile 2017.

### **Responsabile Tecnico dell'ODI**

E' il responsabile tecnico dell'organismo di ispezione avente le responsabilità, le mansioni ed i requisiti di competenza di cui alle norme e prescrizioni di riferimento (viene anche denominato RT).

### **Sostituto del responsabile tecnico dell'ODI**

E' il sostituto del responsabile tecnico dell'organismo di ispezione avente le responsabilità, le mansioni ed i requisiti di competenza di cui alle norme e prescrizioni di riferimento (viene anche denominato SRT).

### **Certificato di Ispezione**

Documento emesso dal Responsabile Tecnico dell'organismo di ispezione o dal suo sostituto, a seguito degli esiti dell'ispezione effettuata, che può avere esito Positivo o Negativo; viene rilasciato al Titolare dello strumento.

### **Rapporto di Ispezione**

Documento che riporta le prove metrologiche effettuate ed il loro esito e che permette la successiva emissione del Certificato di Ispezione.

### **Sigilli**

Sigilli di protezione, anche di tipo elettronico, applicati sugli strumenti per garantirne l'integrità dagli organismi notificati e dai fabbricanti, in sede di accertamento della conformità, e dagli organismi di verifica periodica che hanno presentato una segnalazione certificata di inizio attività ad UNIONCAMERE e dalle stesse Camere di Commercio e da altri organismi autorizzati all'esecuzione delle verifiche durante il periodo transitorio di cui all'articolo 18 del Decreto Ministeriale MI.SE. n° 93/2017.

### **Verifica periodica**

E' il controllo metrologico legale periodico effettuato sugli strumenti di misura dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicità definita nel D.M. 93/2017 art.4 comma 3 e allegato IV o a seguito di riparazione per motivo qualsiasi comportante la rimozione di sigilli di protezione, anche di tipo elettronico.



## REGOLAMENTO GENERALE DELL'ORGANISMO DI ISPEZIONE

DATA  
01.06.2022

Pag. 7 di 15

### **Ricorso**

Richiesta indirizzata dal fornitore dell'elemento da sottoporre ad ispezione all'organismo di ispezione, per la riconsiderazione, da parte di tale organismo, di una decisione che questi ha assunto relativamente a quell'oggetto.

### **Reclamo**

Espressione di insoddisfazione, diversa dal ricorso, manifestata da una persona o da una organizzazione ad un organismo di ispezione, relativa alle attività di tale organismo, per la quale è attesa una risposta.

### **Competenza**

Applicazione di conoscenze, abilità e comportamenti nelle prestazioni.

Tutte le eventuali altre definizioni dei termini utilizzati nel presente Regolamento possono essere intese come all'articolo 2 del D.M. n. 93/2017, nonché le definizioni riportate nelle normative richiamate tra i Riferimenti Normativi.

## **4. CONDIZIONI GENERALI E RESPONSABILITA'**

Il presente Regolamento definisce:

- I rapporti fra ODI ed i soggetti che si avvalgono del servizio di ispezione oggetto del presente regolamento (Titolare dello strumento e/o Cliente);
- Obblighi e responsabilità delle parti e condizioni di erogazione del servizio e relativa documentazione.

L'Oggetto dell'ispezione deve essere inserito nel documento contrattuale stipulato col Cliente. Con l'accettazione del medesimo documento il Cliente accetta le prescrizioni del Regolamento.

Il Regolamento è messo a disposizione dei Clienti mediante pubblicazione sul sito internet <http://www.pesokey.it/servizi/verificazione-periodica>.

L'ODI, in qualità di Organismo di tipo C secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012, eroga i servizi di ispezione nel rispetto dei requisiti di cui all'appendice A.3 della norma e del DM 93/2017. Il Titolare dello strumento si impegna a garantire la completezza e la veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione dell'ODI, che è esonerato da ogni responsabilità in caso di mancata o incompleta comunicazione di dati.

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, eventuale responsabilità civile relativa agli strumenti di misura ispezionati sarà disciplinata dal codice civile e dalle leggi vigenti nella materia specifica. Il Titolare dello strumento è garante, nei confronti dei consumatori, della rispondenza dei propri prodotti a norme, procedure aziendali e specifiche disposizione di legge.

L'ODI pertanto non si assume nessuna responsabilità civile e/o penale per eventuali infrazioni commesse dal committente e da terze parti relativamente all'oggetto della ispezione.

Il presente regolamento descrive in dettaglio le responsabilità che il Cliente dell'ODI deve assolvere nel corso del rapporto contrattuale relativo alle attività ispettive.

L'ODI non utilizza il subappalto per l'esecuzione delle attività di ispezione.



## REGOLAMENTO GENERALE DELL'ORGANISMO DI ISPEZIONE

DATA  
01.06.2022

Pag. 8 di 15

### 5. MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ISPEZIONE

Le modalità generali di svolgimento delle attività di ispezione sono in accordo ai requisiti della UNI CEI EN ISO/IEC 17020, alle prescrizioni del D.M. n. 93/2017, ai criteri riportati nella UNI EN 45501:2015 ed alle procedure dell'Organismo di Ispezione. Tali procedure sono state redatte nel rispetto della normativa cogente in materia e non prevedono modifiche sostanziali nello svolgimento delle attività, salvo il caso in cui vengano modificati i riferimenti stessi (leggi, normative, decreti, ecc.). In tal caso è compito dell'ODI darne tempestiva comunicazione ai Titolari degli strumenti, che dovranno conseguentemente apportare cambiamenti al proprio modo di operare ed accettare le modifiche prima dell'esecuzione dell'ispezione.

Per l'esecuzione delle attività di verifica periodica sono richieste al Titolare dello strumento informazioni relative a: orari e modalità di accesso, disponibilità di dispositivi di protezione individuale, movimentazione delle masse campione, possibile accesso con mezzi adeguati per la movimentazione delle masse, ecc.

Il Titolare dello strumento inoltra all'Organismo di Ispezione una richiesta in qualsiasi modo (e-mail, telefonicamente o verbalmente) per la formulazione di un preventivo per il servizio ispettivo. In caso di contatto telefonico, si procede a registrare la richiesta sul programma gestionale aziendale.

L'organismo di ispezione, in base alle informazioni ricevute effettua la verifica di fattibilità che consiste nel verificare la coerenza tra la preventivazione economica e gli aspetti tecnici legati al servizio. L'esame della fattibilità è volto ad accertare che siano soddisfatti tutti i requisiti applicabili e che la documentazione sia completa, chiara e facilmente leggibile. L'ODI verificherà, se possibile, anche la presenza del Cliente richiedente l'ispezione, nell'elenco dei Titolari degli strumenti di misura presente sui siti delle Camere di Commercio.

Dopo l'esito positivo della verifica di fattibilità, l'Organismo di Ispezione emette il relativo preventivo entro un periodo massimo di 10 giorni lavorativi.

Una volta ricevuta l'accettazione del preventivo da parte del Cliente e/o dall'avvenuta quietanza, escludendo l'ipotesi di sopraggiunti eventi che possano modificare le condizioni previste nell'erogazione del servizio nel lasso di tempo intercorso fra emissione del preventivo ed accettazione dello stesso da parte del Titolare dello strumento, ipotesi che deve essere tempestivamente comunicata al Titolare dello strumento e a cui seguiranno nuove condizioni contrattuali, come stabilito, salvo altre clausole o condizioni specifiche espressamente richieste e concordandone la tempistica, l'Organismo di ispezione inserisce il Titolare dello strumento nell'elenco delle verificazioni periodiche da eseguire ed emette il Piano di Ispezione nel più breve tempo possibile. La verifica periodica dovrà essere svolta entro 45 giorni dall'accettazione del preventivo e/o quietanza di pagamento del servizio (art. 4 comma 16 del D.M. 93/2017).

L'organismo di ispezione eseguirà le attività ispettive oggetto del contratto secondo le modalità concordate o secondo le modalità specifiche adottate dall'ODI per l'esecuzione delle diverse tipologie di ispezione, precisate in apposite procedure.





## REGOLAMENTO GENERALE DELL'ORGANISMO DI ISPEZIONE

DATA  
**01.06.2022**

Pag. 9 di 15

La Verificazione Periodica prevede:

- la predisposizione ed invio al Cliente del Piano di Ispezione, in cui viene riportato il dettaglio delle modalità operative della/e ispezione/i prevista/e ed il dettaglio dei nominativi degli ispettori incaricati. Il Cliente conserva il diritto di ruscare gli incaricati dell'ispezione motivandone, in forma scritta, entro 3 giorni lavorativi, le ragioni;
- Un controllo visivo, al fine di verificare l'integrità delle marcature e/o etichette adesive attestanti la verificazione prima nazionale o CE, dell'esistenza sullo strumento della marcatura metrologica supplementare M, dei sigilli o di altri elementi di protezione, anche elettronici e versioni software (checksum/CRC) come da modulo di collaudo e/o piani di legalizzazione dello strumento in esame, e inoltre il controllo del corretto posizionamento degli stessi; in tale fase l'ispettore può anche effettuare fotografie sugli strumenti di misura e sulla documentazione correlata.
- la verifica della presenza del Libretto Metrologico, se già in possesso dal Titolare dello strumento. Nel caso in cui lo stesso non sia stato precedentemente rilasciato, l'Organismo di Ispezione provvederà alla compilazione e consegna, in forma gratuita; nel caso sia stato smarrito, l'Organismo di Ispezione provvederà a rilasciarne uno nuovo, indicando che trattasi di copia non originale, e provvederà ad addebitarne il costo al Titolare dello strumento;
- l'effettuazione di prove metrologiche per verificare il funzionamento ed il rispetto degli errori massimi tollerati e l'emissione del relativo rapporto di ispezione.

Durante tali operazioni di verificazione periodica, gli strumenti metrologici da verificare vengono trattati in modo da evitare il deterioramento o il danneggiamento della proprietà del Cliente.

In accordo alle norme che regolamentano le attività degli organismi di ispezione, previa comunicazione al Titolare dello strumento, alle attività ispettive hanno facoltà di partecipare ispettori propri dell'Odi o dell'Organismo di Accreditamento (Accredia). Il Cliente è vincolato ad accettare tali eventuali presenze.

Nel caso di rifiuto o inadempienza del suddetto obbligo da parte del Titolare dello strumento, l'organismo di ispezione provvede alla sospensione dell'attività ispettiva.

Il Titolare dello Strumento si impegna a fornire ai rappresentanti dell'ODI incaricati delle attività di ispezione, la massima collaborazione durante tutte le fasi descritte consentendo l'accesso alle aree in cui si devono svolgere le attività e mettendo a disposizione tutta l'eventuale documentazione necessaria per lo svolgimento delle stesse. In caso contrario, l'ispettore incaricato alla verificazione periodica, sarà costretto a sospendere l'attività ispettiva.

In base alle attività concordate contrattualmente, l'ispettore dell'Organismo di Ispezione rileva i dati che emergono durante lo svolgimento della verificazione annotandoli sul rapporto di ispezione e documenti correlati.

L'esito della verificazione (POSITIVO o NEGATIVO) sarà riportato sul libretto metrologico e con l'apposizione del relativo contrassegno sullo strumento o secondo quanto previsto all'art.4 comma 14 del D.M. 93/2017.



## REGOLAMENTO GENERALE DELL'ORGANISMO DI ISPEZIONE

DATA  
**01.06.2022**

Pag. 10 di 15

I contrassegni attestanti l'esito dell'ispezione (POSITIVO/NEGATIVO), sono previsti dal Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93, descritti al Capo I, Art. 2, Punto 1, lettera *m*, e riportati all'allegato VI (art. 4, comma 13) del suddetto Decreto.

Si precisa che l'organismo di ispezione non emette giudizi di conformità sullo strumento oggetto della verifica.

Al Titolare dello Strumento, a seguito delle prove eseguite per la verifica periodica, viene rilasciato un foglio di trasferta numerato con numerazione progressiva e con i dati identificativi dello strumento.

In caso di verifica periodica con esito NEGATIVO, l'ispettore apporrà il relativo contrassegno, e segnalando che lo strumento, da quel momento, sarà impossibilitato all'utilizzo.

Entro 3 giorni lavorativi dalla data della verifica, RT procederà al riesame del Rapporto di Ispezione che, se ritenuto valido (indipendentemente dall'esito della verifica – POSITIVO/NEGATIVO), verrà approvato mediante apposizione di data e firma da parte dello stesso ed inviando al Titolare dello strumento il Certificato di Ispezione con lo scopo di dichiarare lo stato di positività o negatività della verifica periodica eseguita.

In caso di validazione confermata dell'esito negativo della verifica periodica, il titolare dello strumento è tenuto entro 10 giorni lavorativi dall'avvenuta riparazione dello stesso, a richiedere una nuova Verifica Periodica, onde non precludersi la possibilità a proseguire nell'uso dello strumento nei termini di legge.

Se l'esito del riesame è negativo per riscontro di errori o aspetti carenti che influenzano l'esito della verifica periodica (es.: non effettuazione corretta delle prove previste dal D.M. 93/2017, errori nelle misure effettuate, carenze documentali, ecc.), RT provvederà a:

- informare tempestivamente il Titolare dello Strumento, tramite comunicazione scritta;
- definire e comunicare le non conformità rilevate al Titolare dello strumento;
- definire le opportune azioni correttive.

L'ODI eseguirà una nuova verifica periodica sullo strumento di misura garantendo il rispetto dei 10 giorni lavorativi massimi fra esecuzione della prima ispezione e comunicazioni successive previste dalla legge e provvederà alla correzione del libretto metrologico.

In caso, invece, di errori documentali, che non influenzano l'esito delle prove, RT provvede alla rettifica dei dati non corretti e al controllo di tutta la documentazione a supporto rilasciata al Titolare dello strumento.

Il costo di tali eventuali operazioni saranno a pieno carico dell'ODI.

Entro 10 giorni lavorativi dalla data dell'esecuzione della verifica periodica (indipendentemente dall'esito), l'ODI comunica per via telematica ad UNIONCAMERE ed alla Camera di Commercio della provincia presso cui si è tenuta l'ispezione, l'esito della stessa, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Decreto Ministeriale 21 aprile 2017, n. 93.

Una volta ricevuto dall'ODI il Certificato di Ispezione, il Titolare dello strumento può farne uso a condizione che ogni riferimento sia fatto in modo corretto ed univoco, tale da non indurre ad errate interpretazioni ed attribuzioni e che non siano fatte delle improprie



## REGOLAMENTO GENERALE DELL'ORGANISMO DI ISPEZIONE

DATA  
**01.06.2022**

Pag. 11 di 15

estrapolazioni del Certificato di Ispezione, ma sia eventualmente riprodotto nella sua forma fedele all'originale e senza distorsioni. Deve risultare chiaramente che il Certificato di avvenuta Ispezione Periodica riguarda esclusivamente quel determinato strumento e non altri. La responsabilità in merito all'utilizzo di un Certificato di Ispezione alterato e non più conforme all'originale, esula l'Organismo di Ispezione e ricade pienamente in capo al Titolare dello strumento di misura.

Una volta emesso il Certificato di Ispezione, l'ODI aggiorna il proprio registro, che riporta almeno le seguenti informazioni:

- La ragione sociale del Titolare dello strumento, P.IVA e/o numero REA;
- Indirizzo presso cui lo strumento è in servizio;
- Tipo dello strumento: marca, modello e numero di matricola dello strumento;
- Data della verifica;
- Esito della verifica e, ove positiva, la data di scadenza;
- N. dei contrassegni utilizzati
- I nominativi degli ispettori intervenuti.

L'ODI mantiene un registro su supporto informatico, sul quale riporta, in ordine cronologico, le richieste di verifica periodica pervenute, la loro data di esecuzione con il relativo esito.

Il registro è disponibile ai richiedenti che svolgano funzione di controllo secondo le norme vigenti.

La sottoscrizione del contratto costituisce per l'organismo di ispezione, l'autorizzazione per la pubblicazione nel registro dei dati sopraindicati.

Le ispezioni sono condotte in conformità alla seguente procedura dell'ODI che è stata redatta nel rispetto delle normative cogenti e tecniche applicabili:

- Procedura PRTVP 01 per la verifica periodica degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI).

### 6. RISERVATEZZA ED INDIPENDENZA

L'ODI assicura che tutte le informazioni acquisite durante le attività ispettive sono trattate in maniera strettamente riservata, in ottemperanza a quanto prescritto da:

- ✓ Disposizioni di legge;
- ✓ Norme volontarie applicabili;
- ✓ Documentazione interna (manuale della privacy - GDPR).

Il Titolare dello strumento è messo al corrente circa le informazioni rese note a terzi.

Tutto il personale dell'ODI sottoscrive una dichiarazione di impegno alla riservatezza ed all'assenza di conflitto di interessi, accollandosi l'onere di comunicare eventuali sopravvenute minacce o condizioni pregiudizievoli dei principi di imparzialità, riservatezza ed indipendenza nello svolgimento delle attività di ispezione.

L'accesso e la consultazione delle informazioni documentate inerenti l'ispezione è riservato solo alle funzioni aziendali coinvolte nell'iter di verifica, al cliente interessato, agli enti



## REGOLAMENTO GENERALE DELL'ORGANISMO DI ISPEZIONE

DATA  
01.06.2022

Pag. 12 di 15

competenti in materia (UNIONCAMERE – Camera di Commercio) ed all'ente di Accreditamento Accredia.

### 7. RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI

#### 7.1 RECLAMI

L'ODI della Federico Guido & C. rende disponibile alle parti interessate, sul proprio sito internet, un modulo dedicato per la presentazione formale dei reclami. Ogni reclamo pervenuto, in forma scritta, viene preso in esame ed elaborato al fine di procedere con tutte le eventuali azioni correttive necessarie. I reclami pervenuti in maniera verbale o telefonica possono anch'essi essere presi in considerazione o valutati a seconda della loro gravità. Tutti i reclami ricevuti in forma anonima non vengono presi in assoluta considerazione.

L'ODI gestisce ogni reclamo sotto il vincolo di riservatezza, sia per quanto riguarda la figura del reclamante sia per il contenuto del reclamo stesso.

Ad avvenuta ricezione del reclamo, l'ODI deve procedere con la comunicazione al reclamante della conferma di ricezione **entro 10 (dieci) giorni lavorativi** ed informarlo successivamente di tutti gli stati di avanzamento del processo di valutazione del reclamo.

Le relative conclusioni di un reclamo devono essere presentate **al reclamante entro 30 (trenta) giorni lavorativi** dall'invio della conferma di ricezione.

#### 7.2 RICORSI

L'Organismo di Ispezione della Federico Guido & C., rende disponibile sul proprio sito internet, un modulo dedicato per la presentazione formale dei ricorsi.

Qualsiasi cliente che abbia stipulato un contratto di collaborazione per l'erogazione di attività di ispezione, può presentare formalmente ricorso scritto contro le decisioni intraprese dall'ODI.

I ricorsi presentati in forma scritta sono presi in esame e trattati al fine di adottare tutte le correzioni e/o azioni correttive necessarie, senza generare alcuna azione discriminatoria verso la figura presentante il ricorso.

Ad avvenuta ricezione del ricorso, l'ODI della Federico Guido & C. deve procedere con la comunicazione al ricorrente della conferma di ricezione **entro 5 (cinque) giorni lavorativi** ed informarlo successivamente, se necessario, di tutti gli stati di avanzamento del processo di valutazione del ricorso.

Le relative conclusioni devono essere presentate al **ricorrente entro 45 (quarantacinque) giorni lavorativi** dall'invio della conferma di ricezione.

Con specifico riferimento ai ricorsi ed ai reclami, gli stessi saranno esaminati da persone differenti da quelle che hanno effettuato l'attività ispettiva.

#### 7.3 CONTENZIOSI

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione di una Verificazione Periodica, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, o relative all'applicazione del presente Regolamento, saranno rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Pescara. Il contenzioso è seguito dal Rappresentante Legale. Oltre alle azioni previste dal presente Regolamento ogni utilizzo abusivo del Certificato di Ispezione operato



## REGOLAMENTO GENERALE DELL'ORGANISMO DI ISPEZIONE

DATA  
**01.06.2022**

Pag. 13 di 15

dal Titolare dello strumento o da terzi, dà diritto all'ODI di intraprendere, nell'ambito della legislazione vigente, tutte le azioni giudiziarie ritenute opportune.

### 8. SCADENZE

In molti documenti dell'Odi si fa riferimento a scadenze temporali. Qualora i termini temporali si sovrappongano al mese di agosto o in qualsiasi periodo di festività (S. Natale, Pasqua, ecc.), tali termini si intendono spostati al primo giorno lavorativo utile dopo il periodo di festività, salvo i termini temporali cogenti. Tali condizioni non risultano valide ed estese ai termini di pagamento riportati nell'offerta avanzata al titolare dello strumento, per cui non esistono deroghe ai termini di pagamento riportati nei documenti contrattuali.

### 9. CONDIZIONI ECONOMICHE E FATTURAZIONE

Per le condizioni contrattuali dei servizi descritti nel presente Regolamento (es: modalità di pagamento, durata, ecc.), trovano applicazione le disposizioni contenute nei documenti di preventivazione e contrattuali, nonché nelle disposizioni di legge applicabili al servizio.

L'ODI si impegna ad applicare un tariffario ispirato a principi di eguaglianza e non discriminatorio nei confronti dei clienti, garantendo parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato (tariffa verifica periodica, tempi di viaggio e rimborso chilometrico, rimborsi oneri di trasferta, ecc.). Inoltre si impegna ad applicare una politica degli sconti che tiene conto di fattori oggettivi quali ad esempio la posizione geografica o altri fattori.

L'ODI si riserva il diritto di modificare sia il tariffario che la politica degli sconti. Le offerte emesse saranno conformi al tariffario vigente al momento dell'emissione dell'offerta economica.

Eventuali attività non previste in fase di contratto e che il Cliente dovesse richiedere in sede di ispezione, se attuabili conformemente a quanto richiesto dalle norme cogenti e volontarie, nonché dalla documentazione del sistema di gestione, saranno valutate e considerate.

La fatturazione avviene alle condizioni indicate nelle singole offerte. Vale inoltre quanto segue:

- a) Nel caso il Cliente disdica le attività di ispezione programmate senza un congruo preavviso rispetto data già concordata per iscritto, l'ODI si riserva la facoltà di addebitare l'intero importo della verifica;
- b) Nel caso di interruzione delle attività dovuta ad un qualsiasi motivo, il Cliente riceve una fattura da parte dell' ODI relativa a tutte le prestazioni svolte fino al momento dell'interruzione;
- c) Dopo la chiusura del contratto, in linea di principio non è più possibile modificare i documenti contrattuali. Tuttavia, l'ODI si riserva il diritto di revisionare i documenti contrattuali qualora nel corso delle attività riscontrasse variazioni rispetto alle condizioni dichiarate dal Cliente in base alle quali è stata emessa l'offerta. Tali modifiche saranno registrate nel modulo trasferta, riportandone anche la motivazione e facendo sottoscrivere al Titolare dello strumento per accettazione e conferma delle modifiche intervenute (es. libretto metrologico smarrito).



## REGOLAMENTO GENERALE DELL'ORGANISMO DI ISPEZIONE

DATA  
01.06.2022

Pag. 14 di 15

### 10. DIRITTI E DOVERI

#### Diritti e doveri del Cliente:

- Rispettare le prescrizioni del presente regolamento;
- Fornire la documentazione tecnica del dispositivo oggetto di ispezione;
- Garantire al personale ispettivo l'accesso in condizioni di sicurezza ai locali/impianti e, se del caso, da parte di ACCREDIA;
- Ricevuto il piano di ispezione, il cliente ha l'obbligo di comunicare all'ODI eventuali situazioni di conflitto di interesse di cui è a conoscenza che possano influire sull'indipendenza ed imparzialità del giudizio del personale incaricato dell'ispezione e fare quindi obiezione sui nominativi degli ispettori incaricati;
- Ove necessario, riprodurre i rapporti di ispezione nella loro forma integrale e senza distorsioni o alterazioni.

#### Diritti e doveri dell'Organismo di Ispezione:

- Rispettare le prescrizioni del presente regolamento;
- Attenersi alle prescrizioni di cui al DM 21 aprile 2017, n. 93;
- Eseguire le attività secondo la documentazione predisposta e con personale qualificato per le attività di cui al DM 21 aprile 2017, n. 93 ed in conformità al disposto UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
- Rilasciare il libretto metrologico dello strumento oggetto di verifica, nel caso in cui lo stesso non sia stato già rilasciato dal fabbricante o da altro Organismo di Ispezione;
- Possedere specifica polizza assicurativa per rischi professionali derivanti dalle attività di ispezione;
- Comunicare, in caso di provvedimenti di inibizione alla prosecuzione delle attività di ispezione, ai titolari degli strumenti oggetto di verifiche periodiche già programmate, la sopraggiunta impossibilità dell'esecuzione.

### 11. UTILIZZO DEL MARCHIO ACCREDIA

L'ODI utilizza il marchio Accredia secondo i criteri descritti nell'RG-09 di Accredia "Regolamento per l'utilizzo del marchio Accredia".

Ai Clienti dell'Organismo di Ispezione è precluso l'utilizzo del marchio Accredia.

### 12. MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il presente regolamento è messo a disposizione delle parti interessate sul sito internet [www.pesokey.it](http://www.pesokey.it).

In caso di aggiornamenti e/o modifiche, l'Organismo di Ispezione renderà disponibile il nuovo documento sul sito internet e lo invierà a mezzo pec in via prioritaria ai Titolari degli strumenti con contratto in essere o preventivo accettato e indicando i relativi tempi di attuazione. Entro il termine indicato nella comunicazione, il Titolare dello strumento potrà inoltrare formalmente la mancata accettazione delle modifiche senza applicazione di penali. Passato tale termine, senza comunicazioni da parte del Titolare dello strumento, la nuova edizione del regolamento verrà ritenuta accettata secondo il principio del silenzio-assenso.



## REGOLAMENTO GENERALE DELL'ORGANISMO DI ISPEZIONE

DATA  
**01.06.2022**

Pag. 15 di 15

Qualora le variazioni del regolamento derivino da modifiche di norme e disposizioni legislative, tenuto anche conto delle indicazioni delle parti interessate, l'Organismo di Ispezione renderà disponibile il nuovo documento al Titolare dello strumento nelle forme ritenute più opportune e lo stesso sarà ritenuto immediatamente esecutivo.

### 13. CLAUSOLE VESSATORIE

Si definiscono vessatorie, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospendere l'esecuzione, oppure sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla verifica periodica concordata con specifico contratto. Si applicano i criteri stabiliti dall'art. 1469 bis e successivi e dal Consiglio di Stato che ha sancito lo scorporo dal Codice del Consumo delle leggi sulle clausole vessatorie.

Sono identificabili come clausole vessatorie nel rapporto tra l'ODI ed il Cliente/Titolare dello Strumento le seguenti:

- Clausole che limitano la libertà dell'ODI e del Cliente/Titolare dello Strumento.
- Clausole che nel Contratto tra l'ODI ed il Cliente/Titolare dello Strumento limitano lo spazio di manovra.
- Clausole che limitano l'applicazione del contratto stipulato con il Cliente/Titolare dello Strumento.
- Vessazioni di qualsivoglia tipo che dovessero impedire la corretta esecuzione della verifica periodica e la corretta emissione del rapporto di ispezione.
- Altri aspetti sanciti dall'art. 1341 c.c. applicabili al rapporto contrattuale tra l'ODI ed il Titolare dello Strumento.

In presenza di una o più di queste clausole vessatorie, il Contratto si ritiene impugnabile nelle sedi competenti, con decadenza degli impegni assunti.

Tutte le seguenti clausole devono essere esplicitamente accettate dal Titolare dello Strumento e dall'ODI. Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341, 1342 c.c. le seguenti clausole:

- 5. MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ISPEZIONE
- 7. RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI
- 8. SCADENZE
- 9. CONDIZIONI ECONOMICHE E FATTURAZIONE
- 10. DIRITTI E DOVERI